



**Comune di Lagnasco**  
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 8 del 1/03/2016**

**Oggetto :**

CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - ADESIONE.

L'anno **duemilasedici** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **17** e minuti **45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	VICE SINDACO	X	
GALLESIO MARCO	ASSESSORE	X	
<b>Totale</b>		3	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 11 della Direttiva 2004/18/CE stabilisce che "gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di acquisire lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza";
- l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" attribuisce alle stazioni appaltanti ed agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- la Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), conformemente ai principi ed alle norme del diritto comunitario ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, prevede che le Regioni possano costituire centrali di acquisto che operino quali centri di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale ecc., aventi sede nel medesimo territorio;
- con la L.R. 6 giugno 2007, n. 19 la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.), con il compito di ottimizzare la procedura di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale;
- l'art. 3, comma 1, lett. b) della citata L.R. 19/2007 individua i soggetti che hanno facoltà di ricorrere a S.C.R. Piemonte S.p.A. sulla base di apposite convenzioni ed annovera tra essi gli Enti Locali.

Rilevato che la S.C.R. Piemonte S.p.A. risulta tra i Soggetti Aggregatori di cui all'elenco istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, con provvedimento n. 58/2015, riformulato con Delibera n. 125 del 10.02.2016.

Atteso che l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesioni a convenzioni stipulate da centrale di committenza statali o regionali permette di perseguire obiettivi di economicità, efficacia dell'azione pubblica, nonché razionalizzazione della spesa, garantendo nel contempo il rispetto dei principi comunitari di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione.

Rilevato che gli enti di cui al comma 1, lett. b) della L.R. 19/2007, per accedere alle convenzioni stipulate dalla S.C.R. Piemonte S.p.A. sono tenuti a sottoscrivere una convenzione quadro, di durata triennale con tacito rinnovo, che non comporta oneri economici.

Viste inoltre le disposizioni dell'art.1, comma 3 e successivi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Decreto "spending review"), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 che ha introdotto il principio della centralizzazione degli acquisiti di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni, finalizzato alla riduzione della spesa pubblica, rendendo obbligatorio il ricorso al cd. *Sistema "Consip"*.

Atteso che lo stesso decreto prevede una diversa disciplina per le convenzioni/contratti quadro stipulati dalle centrali di acquisto regionali alle quali è richiesto solo che i parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip facciano da punto di riferimento.

Dato atto delle ulteriori specificazioni ed indicazioni attuative introdotte in materia dall'art. 1 comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in merito agli obblighi di approvvigionamento, da parte delle Amministrazioni pubbliche, attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali uniche di committenza regionali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006, ed alla possibilità di acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione

non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Ritenuto, in tale complesso quadro normativo, al fine di ottemperare agli obblighi ivi previsti che individuano gli strumenti di acquisto centralizzati quale soluzione per conseguire maggior potere contrattuale ed economia di scala nell'approvvigionamento di beni e di servizi, procedere alla stipula di una convenzione con la S.C.R. Piemonte S.p.A.

Visto lo schema di convenzione con la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di aderire alla convenzione in oggetto.

Visto il *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali*, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali* approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1) Di aderire alla Convenzione con la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi, approvando lo schema di convenzione quadro, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per i motivi precedentemente espressi.
- 2) Di dare atto che l'adozione alla Convenzione di cui trattasi non comporta oneri economici a carico di questo Ente.
- 3) Di dare altresì atto che l'adesione alla singole convenzioni attivate da parte della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi, avverrà mediante specifici provvedimenti adottati dai Responsabili dei Servizi interessati nell'ambito delle rispettive funzioni, ai quali si dispone la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva competenza.
- 4) Di demandare l'adozione degli atti e provvedimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sottoscrizione del Convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.A. testè approvata, al Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo.

Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



## **SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (di seguito, S.C.R. Piemonte S.p.A.) e l'Ente \_\_\_\_\_, che intervengono nella presente Convenzione in persona dei rispettivi legali rappresentanti giusti i poteri loro riconosciuti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti,

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

### **PREMESSI**

- l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE, in base alla quale "Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza";
- l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- la Legge Finanziaria per l'anno 2007 (L. 27/12/2006 n. 296 - comma 455) che prevede, conformemente a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, che le Regioni possono costituire centrali di acquisto che operino quali centrali di committenza, in conformità anche al dettato dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- la L.R. 19 del 6/08/2007, con la quale la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) con il compito di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, con particolare riferimento ai settori delle grandi infrastrutture, dei trasporti e dell'edilizia sanitaria;
- l'art. 3 comma 1 lett. b) della citata L.R. 19 del 6/08/2007, che individua i soggetti che hanno facoltà di ricorrere ad S.C.R. Piemonte S.p.A. sulla base di apposite convenzioni;

### **IN ATTUAZIONE**

- dei principi comunitari di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione;

### **VISTI**

- le materie di interesse regionale, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e della sanità, nell'ambito delle quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. è incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori, nonché i Piani di attività che ogni anno vengono deliberati dalla Giunta regionale.

Sulla base di quanto sin qui enunciato, le Parti, come sopra generalizzate e rappresentate, nel pieno esercizio del potere di rappresentanza ad essi riconosciuto dai rispettivi Statuti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione**

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.
2. S.C.R. - Piemonte S.p.A. effettua procedure di gara al fine di acquisire beni e servizi nelle materie assegnategli all'interno del documento di programmazione di cui all'art. 6 della L.R. 19/2007, sottoscrivendo Convenzioni con le Ditte che risulteranno aggiudicatari; l'Ente \_\_\_\_\_, nel rispetto degli obiettivi prefissati al comma 1, può aderire a tali Convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura.

### **Art. 3 - Compiti**

1. L'Amministrazione si impegna a collaborare con S.C.R. - Piemonte S.p.A., che individua gli strumenti di rilevazione, nella definizione dei fabbisogni, nell'analisi della domanda e dell'offerta e nel monitoraggio dei beni e servizi acquistati in Convenzione, nell'ambito delle materie di intervento, nonché a fornire eventuali proposte aventi ad oggetto ulteriori categorie merceologiche di interesse.

### **Art. 4 - Aspetti finanziari**

1. L'adesione alla presente Convenzione non comporta oneri economici a carico dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) della L.R. 19/2007.

### **Art. 5 - Durata**

1. La Convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente in caso di mancata disdetta da comunicare all'altra parte contraente, con lettera raccomandata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

PER S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.

PER L'ENTE